



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI CHE DICHIARANO LA NULLITÀ O PRONUNCIANO L'ANNULLAMENTO
DI UN ATTO VANNO TASSATI IN MISURA FISSA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 5,
Sentenza del 28/8/2025, n. 2593

Composizione

Pres. relatore S. Grillo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimenti in tema di nullità, annullamento di un atto o risoluzione di un contratto - Estensione alla condanna alla restituzione di denaro o beni - Declaratoria di nullità di singole clausole ex art. 1419, comma 2, cod. civ. - Tassazione in misura fissa - Necessità

Massima

I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità di un contratto, anche quando riguardino singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. e non l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente rimosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131/1986.

Rif. normativi

Art. 8, comma 1, lett. B, del d.P.R. n. 131/1986, All. A
Art. 8, comma 1, lett. E, del d.P.R. n. 131/1986, All. A

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986

Art. 1419, comma 2, c.c.

Art. 2033 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 25610 del 2022 (CONF.)

Cass. 32969 del 2018 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis